

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
Provincia di Ravenna

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

Ai sensi del:
D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - art. 26

In riferimento a:

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Da svolgersi presso

Cimitero comunale di Bagnara di Romagna (RA) – Via
Lunga / SP67

REVISIONE N°: 1

DATA REVISIONE: 30/11/2020

Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore

marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

RAGIONE SOCIALE	<i>Amministrazione Comunale di Cotignola</i>
INDIRIZZO	<i>Piazza Vittorio Emanuele II n. 31 - Cotignola 48033 (RA)</i>
DATORE DI LAVORO	??????
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	<i>Nicola CAMBI</i>
REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI	<i>Arch. Mirko Marescotti</i>
RIFERIMENTI TELEFONICI	<i>tel. 0545/905510</i>

Affidamento dei lavori / servizi

Affidamento in appalto

Per l'esecuzione dei lavori / servizi di seguito specificati è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice o lavoratore autonomo in regime di appalto.

Affidamento in subappalto

Per l'esecuzione dei lavori / servizi di seguito specificati non è prevista l'ipotesi di intervento di imprese o lavoratori autonomi in regime di subappalto.

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto, attraverso:

- ☒ Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- ☒ Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Descrizione dei lavori / servizi

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	<p><i>Operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni con raccolta resti, ecc.)</i></p> <p><i>Pulizia del cimitero comunale e raccolta rifiuti</i></p> <p><i>Manutenzione delle aree verdi e vialetti</i></p> <p><i>Pulizia dei locali e dei servizi igienici e dell'edificio del custode e dell'obitorio</i></p> <p><i>Per la descrizione di dettaglio si rimanda all'elaborato "Descrizione delle prestazioni"</i></p>
LUOGO DI LAVORO	<i>Cimitero comunale di Fusignano – Via Cantagallo</i>
INIZIO – FINE AFFIDAMENTO	<i>Dal 01/01/2021 al 31/12/2023</i>
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ	<i>Vedasi elaborato "Descrizione delle prestazioni"</i>
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	<p><i>Vanga ed escavatore meccanico</i></p> <p><i>Montaferetri</i></p> <p><i>Scale portatili</i></p> <p><i>Decespugliatore, tagliasiepi, rasaerba, barra falciante semovente, motosega, potatore</i></p> <p><i>Attrezzature manuali per la pulizia degli ambienti (scope, rastrelli, ecc.)</i></p> <p><i>Attrezzature manuali per la manutenzione delle aree verdi (forbicioni, ecc.)</i></p> <p><i>Attrezzature manuali per muratura e intonacatura</i></p>
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	<p><i>Intonaco</i></p> <p><i>Cemento e sabbia</i></p> <p><i>Calcestruzzo premiscelato</i></p> <p><i>Diserbanti</i></p> <p><i>Carburanti e lubrificanti per le attrezzature a motore</i></p> <p><i>Silicone</i></p> <p><i>Agenti chimici non pericolosi per la pulizia degli ambienti</i></p>
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL LAVORO / SERVIZIO:	<i>Nessuno</i>

Nel corso dei lavori / servizi oggetto del presente affidamento:

- ☐ si prevede che sia presente nei luoghi di lavoro, soltanto l'impresa appaltatrice;
- ☐ si prevede che siano presenti nei luoghi di lavoro, contemporaneamente, altre imprese appaltatrici / lavoratori autonomi;
- ☐ si prevede che siano presenti nei luoghi di lavoro, contemporaneamente, altre imprese appaltatrici / lavoratori autonomi e lavoratori del committente;
- ☒ si prevede che sia presente nei luoghi di lavoro, contemporaneamente, la cittadinanza.

Nel prospetto, di seguito riportato, di valutazione dei rischi da interferenze, sono indicati i soggetti interessati dai rischi (imprese appaltatrici, lavoratori autonomi, cittadinanza).

Concessione in uso di attrezzature senza conduttore

Il committente, per l'esecuzione dei lavori / servizi oggetto del presente affidamento, prevede la concessione in uso alla impresa appaltatrice / lavoratore autonomo in regime di appalto e/o subappalto la seguente attrezzatura senza conduttore:

1. Scale cimiteriali di varia altezza, presenti in ogni ala del cimitero, a disposizione anche della cittadinanza

Il Datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 72 DLgs 81/08, firmando il presente documento, attesta che l'attrezzatura di cui sopra, concessa in uso senza conduttore, è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice, firmando il presente documento, dichiara che i propri lavoratori incaricati di utilizzare l'attrezzatura di cui sopra sono stati formati conformemente alle disposizioni di cui al titolo III DLgs 81/08 sull'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro concesse in uso dal committente.

Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono tenuti ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione (compreso l'utilizzo di opportuni DPI) necessarie per la riduzione dei rischi specifici propri dell'attività appaltata, in particolare in riferimento a:

- rischio di caduta di oggetti dall'alto;
- rischio di caduta di persone dall'alto;
- movimentazione manuale di carichi pesanti;
- rischio biologico derivante dall'esumazione / estumulazione / traslazioni;
- rischio dovuto all'utilizzo di attrezzature meccaniche e manuali per lo scavo ed il sollevamento;
- rischio di caduta in fossa.

In caso di esigenze specifiche inerenti allo svolgimento delle attività affidate, dovrà essere contattato il referente per i servizi affidati indicato al p.fo 2 del presente documento.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

Le imprese appaltatrici sono tenute, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- ☐ mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali o carrabili;
- ☐ mantenere sempre sgombre le vie di esodo;
- ☐ mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- ☐ mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- ☐ segnalare ai soggetti presenti nel luogo di lavoro, eventuali pericoli presenti derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

Le imprese appaltatrici sono tenute ad accedere ai locali strettamente necessari per lo svolgimento del lavoro / servizio affidato; è assolutamente vietato accedere ad aree diverse se non accompagnate da personale del committente.

Al termine dei servizi le imprese appaltatrici sono tenute a:

- ☐ Provvedere alla pulizia e riordino del luogo di lavoro interessato;
- ☐ Raccogliere le proprie attrezzature di lavoro ed i materiali utilizzati.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di fumo in locali chiusi;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione, salvo autorizzazione specifica e formazione del personale ai sensi delle norme CEI pertinenti;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.

Il personale Comunale si riserva la possibilità di verificare, sul campo, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione concordate, provvedendo eventualmente ad interrompere i lavori nel caso di non conformità che mettano a repentaglio la salute e la sicurezza della cittadinanza o l'integrità dei beni.

I lavoratori delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, in caso di emergenza incendio e/o evacuazione, sono tenuti ad effettuare immediatamente le seguenti operazioni:

- Spegnerle le attrezzature di lavoro utilizzate;
- Rimuovere eventuali ostacoli al passaggio delle persone presenti nel luogo di lavoro;
- Lasciare in condizioni di sicurezza eventuali materiali / attrezzature (escavatore, vanga, feretro, ecc.);
- Evitare di attardarsi nel raccogliere le attrezzature di lavoro / materiali;
- Evacuare lungo le vie di esodo;
- Raggiungere l'esterno del cimitero ed attendere la comunicazione ufficiale per la ripresa del lavoro.

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico del committente	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice
<i>Difficoltà di accesso a loculi collocati in vani seminterrati - impossibilità di accesso di apparecchi di movimentazione delle bare o delle lapidi e di cavalletti di sostegno</i>	Medio	---	<i>Utilizzo di scalette conformi a EN 131 o sgabelli conformi a 14183 nei casi in cui è possibile Utilizzo di cavalletti di sostegno o di tavoloni in legno nei casi in cui è possibile</i>
<i>Difficoltà di accesso a loculi collocati in cappelle di famiglia (in particolare per quelle in cui i loculi stessi sono disposti trasversalmente rispetto alla porta di accesso) - impossibilità di accesso di apparecchi di movimentazione delle bare o delle lapidi e di cavalletti di sostegno</i>	Medio	---	<i>Utilizzo di scalette conformi a EN 131 o sgabelli conformi a 14183 nei casi in cui è possibile Utilizzo di cavalletti di sostegno o di tavoloni in legno nei casi in cui è possibile</i>
<i>Rischio di inciampo o scivolamento per irregolarità della pavimentazione o presenza di fango</i>	Medio	<i>Mantenimento della pavimentazione del cimitero al fine di evitare rischi di inciampo o di scivolamento</i>	<i>Utilizzo di scarpe di sicurezza</i>
<i>Rischio di elettrocuzione per contatto con parti attive dell'impianto di illuminazione votiva</i>	Basso	<i>Conformità dell'impianto elettrico di illuminazione votiva alle norme tecniche e legislative in vigore</i>	<i>Richiedere ai referenti del Comune il sezionamento dell'impianto di illuminazione votiva prima di operazioni cimiteriali che possano causare un rischio di contatto o tranciamento di cavi</i>

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Rischi derivanti da interferenze	Livello di rischio	Soggetti esposti	Misure di sicurezza a carico dei soggetti esposti	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice
<i>Rischio di urti, colpi, schiacciamento e investimento nell'uso dell'escavatore meccanico</i>	Medio	Cittadinanza	Mantenersi a distanza dall'escavatore in azione	Delimitare l'area di intervento e vigilare sull'assenza di persone esposte
<i>Rischio di caduta di oggetti dall'alto</i>	Medio	Cittadinanza	Mantenersi a distanza dalla zona di lavoro del montafretri	Delimitare l'area di intervento e vigilare sull'assenza di persone esposte
<i>Rischio di caduta in fossa</i>	Basso	Cittadinanza	Mantenersi a distanza dalla fossa	Dopo le operazioni di scavo per esumazione, richiudere quanto prima la fossa. Nel periodo di tempo in cui la fossa rimane aperta, deve essere segnalata, delimitata e protetta ad almeno mezzo metro dal perimetro della fossa; se il pericolo di caduta è superiore a 2 metri dovranno essere utilizzate transenne saldamente fissate per resistere ad una spinta di almeno 50 kg per metro lineare oppure la fossa dovrà essere coperta con solido impalcato.
<i>Rischio di sprofondamento per cedimento del terreno</i>	Basso	Cittadinanza	/	Delimitare le tombe in caso di presenza di segni di cedimento del terreno
<i>Rischio biologico</i>	Medio	Cittadinanza	Mantenersi a distanza dalle operazioni di esumazione / estumulazione	Delimitare l'area interessata dalle operazioni di esumazione/estumulazione Prestare attenzione nello scavo con escavatore meccanico per evitare la rottura della cassa Vaccinazione antitetanica obbligatoria Attendersi, per quanto di competenza, alle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome del 9/11/2017. In merito al rischio epidemiologico da COVID-19 , attendersi, per quanto di competenza, alle disposizioni fornite con Circolare del Ministero della Salute N° 11285 del 01/04/2020 avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione."
<i>Proiezione di sassi, erba, rami o altri oggetti</i>	Medio	Cittadinanza	Mantenersi a distanza dalle operazioni di manutenzione del verde	Delimitare la zona di intervento durante l'uso di decespugliatore Interruzione dei lavori in caso di avvicinamento persone

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi dichiarano di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a loro carico e, per le imprese appaltatrici, di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Costi relativi alla sicurezza complessivi per l'intera durata dell'appalto

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti da interferenze di cui al paragrafo precedente, si riportano di seguito i costi relativi alla sicurezza necessari per ridurre al minimo i suddetti rischi:

Misura di sicurezza	Costo unitario	Q.tà	Costo misura
Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale Codice regionale: F01.025.075	2,66 € al m.l.	Costo unitario x 8 metri di delimitazione x 6 inumazioni e esumazioni stimate	127,68 €
Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale Codice regionale: F01.025.075	2,66 € al m.l.	Costo unitario x 2 metri di delimitazione x 76 tumulazioni ed esumazioni stimate	404,32 €
Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale Codice regionale: F01.025.075	2,66 € al m.l.	Costo unitario x 10 metri di delimitazione x 20 operazioni di sfalcio	532,00 €

Costo totale 1.064,00 €

Firma del documento

<i>Data</i>	
<i>Firma del datore di lavoro committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo titolare del contratto</i>	